

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le Linee guida hanno lo scopo di agevolare l'Intermediario nella predisposizione delle Procedure minimali da applicare ai Soggetti rilevanti[1], secondo le rispettive incombenze:

- i) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- ii) nell'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione;
- iii) nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui alla Parte I, Titolo II, Capo IV, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, TUF);
- iv) nella prestazione dei servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del TUF.

Art. 2 - Obblighi di riservatezza

Fatta salva la disciplina in materia di abuso di informazioni privilegiate, i Soggetti rilevanti trattano le informazioni di carattere confidenziale che acquisiscono dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongono in ragione delle rispettive incombenze nel rispetto delle Procedure nonché delle norme in materia di protezione dei dati personali recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modifiche e integrazioni).

E' fatto divieto ai Soggetti rilevanti di rivelare a terzi informazioni di carattere confidenziale ovvero di far uscire dai locali dell'Intermediario, o dagli altri locali dove i medesimi Soggetti rilevanti svolgano le proprie incombenze (ad esempio, il negozio finanziario) o dove sia comunque conservata la documentazione, atti e documenti di pertinenza o nella disponibilità dell'Intermediario contenenti informazioni riservate, se non per ragioni connesse all'esercizio delle incombenze stesse.

Il Promotore finanziario può comunicare informazioni di carattere confidenziale al soggetto i cui strumenti, prodotti o servizi sono distribuiti, nel rispetto delle Procedure.

Art. 3 - Operazioni personali

Per "operazioni personali" si intendono le operazioni aventi ad oggetto "strumenti finanziari"[2] o "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione"[3], effettuate da, o per conto di, Soggetti rilevanti che siano coinvolti in attività che possano dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'Intermediario:

- i) qualora il Soggetto rilevante agisca al di fuori dell'ambito delle attività che compie in tale qualità;
- ii) oppure qualora l'operazione sia eseguita per conto del Soggetto rilevante o di una persona con cui il medesimo abbia "rapporti di parentela"[4] o "stretti legami"[5], ovvero per conto di una persona che intrattenga con il medesimo

relazioni tali per cui il Soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione, che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione della stessa.

Fatti salvi i divieti e le condizioni previsti dalla normativa, i predetti Soggetti rilevanti possono compiere le "operazioni personali" nel rispetto delle Procedure.

Sulla scorta delle esperienze maturate e di una preventiva valutazione del rischio associato alle diverse tipologie di "operazioni personali", le Procedure individuano, in base a criteri di efficienza, prudenza e proporzionalità, il perimetro dei soggetti rilevanti alla luce dei compiti svolti e della specifica struttura organizzativa dell'Intermediario, nonché le "operazioni personali" vietate e quelle consentite, specificando tra queste ultime, ove del caso:

- i) quelle sottoposte ad autorizzazione preventiva;
- ii) quelle sottoposte a restrizioni di ordine quantitativo e/o di tipo temporale;
- iii) quelle oggetto soltanto di comunicazione successiva, con indicazione dei relativi tempi e modi, eventualmente differenziati sulla base di parametri oggettivi preventivamente definiti. La comunicazione successiva non è dovuta per le operazioni compiute dal Soggetto rilevante tramite, o in contropartita con, l'Intermediario di appartenenza, qualora e nei limiti in cui quest'ultimo si sia dotato di un adeguato sistema di rilevazione e controllo delle operazioni medesime ai fini della presente disciplina.

Per determinate "operazioni personali" selezionate sulla base di univoci criteri oggettivi – con riferimento, ad esempio, alla natura degli strumenti finanziari che ne sono oggetto, alla standardizzazione delle condizioni di offerta o di negoziazione di detti strumenti finanziari, ai compiti svolti dai Soggetti rilevanti che le pongono in essere, al tasso di ripetitività di operazioni dello stesso tipo e/o alla significatività dell'importo delle operazioni – le Procedure possono prevedere che la comunicazione avvenga, anziché dopo il compimento di ogni operazione, in via cumulativa entro scadenze prestabilite e/o al superamento di un determinato importo complessivo, se del caso anche in forma riassuntiva e sintetica.

Le Procedure stabiliscono le misure di controllo e/o sanzionatorie che assicurino il rispetto della presente disciplina, conformemente anche alle norme in materia di protezione dei dati personali recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni. In sede di prima applicazione della disciplina in oggetto l'Intermediario è transitoriamente esonerato dal dover predisporre in via preventiva una griglia di sanzioni sino a quando non si sarà formata al suo interno una casistica significativa che consenta di ponderare le sanzioni più appropriate alla luce degli interessi che possono venire di volta in volta in gioco in relazione anche alle diverse categorie di Soggetti rilevanti. La temporanea mancanza di tale griglia non pregiudica l'applicazione di una sanzione al verificarsi di violazioni della presente disciplina.

I divieti, le restrizioni e le misure adottate in materia di "operazioni personali" sono portati tempestivamente a conoscenza dei predetti "soggetti rilevanti".

Le "operazioni personali" di cui l'Intermediario venga a conoscenza sono annotate in un apposito registro nel quale viene fatta menzione, ove del caso, dell'autorizzazione rilasciata o del divieto infranto.

Le Procedure non si applicano ai tipi di "operazioni personali" menzionati dall'art. 13, comma 3, del regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite[6], nonché a quelli ulteriori che dovessero essere dichiarati esenti sulla base dell'ordinamento giuridico di tempo in tempo vigente.

L'Intermediario può, inoltre, esentare dalle Procedure determinati tipi di "operazioni personali" qualora sia in grado di escludere ragionevolmente che gli stessi, anche in considerazione dei compiti svolti dai soggetti rilevanti che li pongono in essere e della specifica struttura organizzativa dell'Intermediario, possano essere anche solo potenzialmente suscettibili di:

- i) rientrare tra le fattispecie di operazioni di cui alla parte V, titolo I-bis, capi II e III, del TUF (in materia di market abuse);
- ii) implicare l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
- iii) confliggere con gli obblighi che incombono sull'Intermediario ai sensi della Parte II del TUF (recante la disciplina degli intermediari) e dei relativi regolamenti di attuazione.

In tali casi le Procedure possono individuare i tipi di operazioni esenti in relazione a Soggetti rilevanti, a tal fine verificando in fatto che sia escluso il pericolo che il compimento di tali operazioni possa generare situazioni di conflitto di interesse o comportare abuso di informazioni privilegiate o comunque confidenziali[7]. A titolo esemplificativo, possono ragionevolmente includersi fra le operazioni esenti quelle di pronti contro termine e di sottoscrizione sul mercato primario di titoli di Stato italiani nonché di titoli emessi da altri Stati o Enti sovranazionali[8].

E' fatto in ogni caso divieto al promotore finanziario di:

- compiere operazioni per interposta persona;
- compiere operazioni su strumenti finanziari per proprio conto in contropartita diretta con i clienti;
- compiere operazioni con una frequenza maggiore di quella prevista dalle Procedure;
- compiere operazioni su strumenti finanziari derivati al di fuori di quelle previste dalle Procedure;
- effettuare vendite allo scoperto e operazioni a premio;
- effettuare acquisti privi delle adeguate disponibilità in conto corrente al di fuori

dei casi previsti dalle Procedure;
compiere operazioni di compravendita che comportino finanziamenti al di fuori
dei casi previsti dalle Procedure;
compiere operazioni di prestito con i clienti o con altri Soggetti rilevanti.

Art. 4 - Conferimenti di incarichi e procure da parte della clientela

Fermi restando i divieti previsti per i promotori finanziari dalle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente, i Soggetti rilevanti possono accettare procure o incarichi dai clienti conformemente alle Procedure. Queste prevedono l'autorizzazione dell'organo amministrativo o della persona o funzione da esso delegata.

Le Procedure non si applicano qualora il cliente sia coniuge, convivente o parente entro il secondo grado del Soggetto rilevante e comunque nei casi di conferimenti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 5 - Rapporti con la clientela e con altri soggetti esterni

Nei rapporti con i clienti e con i potenziali clienti i Soggetti rilevanti improntano la loro condotta al rispetto delle Procedure, conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente. I Promotori finanziari, in particolare, eseguono diligentemente le prestazioni di consulenza e/o assistenza che l'Intermediario si impegna ad effettuare loro tramite nell'interesse dei clienti.

Nei rapporti con le Autorità e con i terzi i Soggetti rilevanti devono comportarsi con la massima correttezza, integrità e indipendenza.

In tutti i sopra detti rapporti è fatto divieto ai Soggetti rilevanti di promettere, erogare o ricevere utilità, fatta eccezione per i regali d'uso.

Art. 6 - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una funzione aziendale.

In ogni caso le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le Procedure.

Art. 7 - Formazione

L'Intermediario cura la formazione e il costante aggiornamento professionale dei dipendenti nonché dei Promotori finanziari nel rispetto delle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente.

Il Promotore finanziario può essere impiegato dall'intermediario nell'insegnamento della materia assicurativa se possiede almeno i seguenti

requisiti di idoneità:

Anzianità di attività

L'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è requisito di per sé sufficiente per i promotori iscritti di diritto; per i promotori iscritti a seguito dell'esame tale requisito deve essere integrato da un mandato a collocare prodotti assicurativi in essere da almeno tre anni.

I suddetti criteri saranno validi in via transitoria fino al dicembre 2008; a partire dal gennaio 2009 essi saranno definitivamente sostituiti con quello unico dell'iscrizione da almeno due anni al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'Isvap.

Dimensione e complessità del portafoglio assicurativo

L'incidenza percentuale attuale del portafoglio assicurativo del promotore finanziario sul proprio portafoglio complessivo deve essere in linea con l'incidenza percentuale attuale del portafoglio assicurativo della società preponente sul portafoglio complessivo della società medesima. Nel caso in cui il portafoglio assicurativo della società preponente sia composto in modo significativamente prevalente da polizze a premio unico o, viceversa, da polizze a premio ricorrente, la predetta condizione può essere verificata utilizzando, sia per il promotore finanziario che per la società preponente, soltanto la tipologia di polizze prevalente.

Nel caso di promotori finanziari managers di primo livello – che coordinano altri promotori finanziari – la predetta incidenza percentuale viene calcolata utilizzando il portafoglio assicurativo detenuto dall'insieme dei promotori finanziari coordinati, rispetto al loro portafoglio complessivo.

La condizione sopra riportata non si applica alle categorie di promotori finanziari managers di livello superiore, che coordinano una determinata zona geografica in cui sono presenti uno o più promotori finanziari managers di primo livello.

Esperienze didattiche

Il promotore finanziario deve avere accumulato un'esperienza di insegnamento della materia assicurativa di almeno un anno in qualità di incaricato di formazione interno alla società preponente ovvero presso una società di formazione.

Tale requisito non è richiesto per il promotore manager di primo livello o di livello superiore, dovendo ritenersi implicito nella carica.

Aggiornamento formativo

E' richiesta la frequentazione di una giornata di formazione in aula da effettuarsi con cadenza annuale, con una specificità di insegnamento orientata all'attività formativa.

[1] Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 30 ottobre 2007, sono "soggetti rilevanti":

i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

ii. i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iii. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

[2] Sono "strumenti finanziari" quelli di cui all'elenco dettato dall'art. 1, comma 2, del TUF, eventualmente integrato ai sensi del successivo comma 2-bis.

[3] Per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-bis, del TUF, «le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» (ossia, polizze unit linked e index linked diverse dalle forme pensionistiche individuali, nonché contratti di capitalizzazione).

[4] Ai sensi dell'art. 1, lett. r), del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, sono persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela: i) il coniuge o il convivente more uxorio; ii) i figli; iii) ogni altro parente entro il quarto grado che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale.

[5] Ai sensi dell'art. 1, lett. v), del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, gli stretti legami ricorrono fra due o più persone fisiche o giuridiche che sono legate: i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo il venti per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che sussiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'art. 1, parr. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE (relativa ai conti consolidati), o da una relazione della stessa natura fra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

[6] Sono: i) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita; ii) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengono effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

[7] In tal senso cfr. la Comunicazione della Consob del 23 marzo 2011, n. DIN/11021354.

[8] L'esclusione delle operazioni di pronti contro termine trova giustificazione

nelle finalità tipiche di provvista di liquidità per la banca e di realizzo di una rendita a breve per il cliente. L'esclusione delle operazioni di sottoscrizione dei titoli pubblici trova giustificazione nella circostanza che la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interesse.